

Sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2006
— Ter Lembeek/Commissione

(Causa T-217/02) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Aiuti a favore del gruppo belga Beaulieu
— Rinuncia ad un credito»)

(2006/C 331/62)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Ter Lembeek International NV (Wielsbeke, Belgio)
(rappresentanti: avv.ti J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans e
F. Tuytschaever)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresen-
tanti: G. Rozet e H. van Vliet, agenti)

Oggetto della causa

Annullamento degli artt. 1 e 2 della decisione della Commis-
sione 24 aprile 2002, 2002/825/CE, relativa all'aiuto di Stato al
quale il Belgio ha dato esecuzione in favore del gruppo Beaulieu
(Ter Leembek International) (GU L 296, pag. 60)

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 247 del 12.10.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 dicembre
2006 — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/
Consiglio

(Causa T-228/02) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive
adottate nei confronti di talune persone e entità nell'ambito
della lotta contro il terrorismo — Congelamento dei fondi —
Ricorso d'annullamento — Diritti della difesa — Motivazione
— Diritto ad un'effettiva tutela giurisdizionale — Ricorso per
risarcimento»)

(2006/C 331/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran
(Auvers-sur-Oise, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Spitzer,
D. Vaughan, QC, e É. De Boissieu)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti:
M. Vitsentzatos e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente J.
E. Collins, successivamente R. Caudwell e C. Gibbs, agenti, assi-
stiti da S. Moore, barrister)

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di annullamento della posizione
comune del Consiglio 2 maggio 2002, che aggiorna la posi-
zione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di
misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 116, pag. 75),
della posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, che
aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'appli-
cazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che
abroga la posizione comune 2002/340/PESC (GU L 160,
pag. 32), nonché della decisione del Consiglio 17 giugno 2002,
2002/460/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regola-
mento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche,
contro determinate persone e entità, destinate a combattere il
terrorismo, e che abroga la decisione 2002/334/CE (GU L 160,
pag. 26), in quanto la ricorrente compare nell'elenco delle
persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applicano tali dispo-
sizioni, e dall'altro una domanda di risarcimento

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è in parte irricevibile e in parte infondato, in quanto
diretto all'annullamento della posizione comune del Consiglio
21 dicembre 2005, 2005/936/PESC, che aggiorna la posizione
comune 2001/931 e che abroga la posizione comune 2005/847-
/PESC.
- 2) La decisione del Consiglio 21 dicembre 2005, 2005/930/CE [che
attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/
2001], e che abroga la decisione 2005/848/CE è annullata per la
parte in cui riguarda la ricorrente.
- 3) La domanda di risarcimento è irricevibile.
- 4) Il Consiglio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, i
quattro quinti delle spese della ricorrente.
- 5) Il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 247 del 12.10.2002.